

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 marzo 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 34.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle D'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazioni di leggi regionali. Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Nuova proroga dei termini di cui all'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come da ultimo modificato dal regolamento regionale 21 dicembre 2004, n. 16/R»..... Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 ottobre 2005, n. 0348/Pres.

Regolamento per l'individuazione delle tariffe per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione e ai successivi controlli relativi alle discariche ai sensi dell'art. 4, commi 10 e 11 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento di bilancio). Approvazione..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2005, n. 0350/Pres.

Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche. Approvazione..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2005, n. 0352/Pres.

Regolamento concernente le modalità per la concessione di contributi alle province volti a promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati, previsti dall'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 19/2004. Approvazione. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2005, n. 0354/Pres.

Regolamento recante le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo n. 102/2005..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2005, n. 0355/Pres.

Regolamento concernente la riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo, previsto dall'art. 3, comma 1, del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0133/2005. Approvazione... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2005, n. 0359/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 3, comma 62. Approvazione..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2005, n. 0360/Pres.

Legge regionale n. 1/2005, art. 3, commi 91, 92 e 93. Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici e contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida. Approvazione..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 ottobre 2005 n. 0371/Pres.

Legge regionale n. 2/1992 - Legge regionale n. 18/2003 -
Legge regionale n. 4/2005. Regolamento in materia di incentivi
concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura nel settore promozionale. Approvazione . Pag. 13

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 26.

Istituzione dell'Istituto oncologico veneto Pag. 18

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 38.

Modifiche alla legge regionale n. 33/2005 recante: Modifi-
che ed integrazioni alla legge regionale n. 6/2005 (Finanziaria
regionale 2005) e alla legge regionale n. 7/2005 (Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluri-
ennale 2005-2007) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 40.

Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione
dei tempi delle città Pag. 20

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 41.

Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità del-
l'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 42.

Finanziamento borse di studio per la formazione medico-
specialistica Pag. 23

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 43.

Norme urgenti in materia di trasporto pubblico locale.
Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 44.

Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto
pubblico locale Pag. 24

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 novembre 2005, n. 14.

Interventi in materia di cooperative agricole. Pag. 25

LEGGE 29 novembre 2005, n. 15.

Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e
sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia
di demanio marittimo Pag. 26

LEGGE 29 novembre 2005, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in mate-
ria di appalti. Pag. 27

LEGGE 1° dicembre 2005, n. 17.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda
delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2005 -
Assestamento Pag. 30

LEGGE 1° dicembre 2005, n. 18.

Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda
delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2004 Pag. 30

LEGGE 22 dicembre 2005, n. 19.

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.
Pag. 30

LEGGE 22 dicembre 2005, n. 20.

Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifi-
che ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32. Pag. 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 34.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle D'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazioni di leggi regionali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 55 del 29 dicembre 2005)

(Omissis).

06R0086

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Nuova proroga dei termini di cui all'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come da ultimo modificato dal regolamento regionale 21 dicembre 2004, n. 16/R».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2001, n. 235;

Visti i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R e 21 dicembre 2004, n. 16/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 71/1933 del 28 dicembre 2005;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come da ultimo modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 21 dicembre 2004, n. 16/R, le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2006».

Art. 2.

U r g e n z a

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Torino, 28 dicembre 2005

MERCEDES BRESSO

06R0085

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 ottobre 2005, n. 0348/Pres.

Regolamento per l'individuazione delle tariffe per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione e ai successivi controlli relativi alle discariche ai sensi dell'art. 4, commi 10 e 11 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento di bilancio). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 26 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *p-bis*) ove si prevede che alla Regione compete la determinazione con regolamento delle tariffe per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione e ai successivi controlli relativi agli impianti di discarica e previsti dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Visto in particolare l'art. 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 36/2003 ove si prevede che le Regioni definiscono le tariffe e le modalità inerenti le spese di istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli posti a carico del richiedente in relazione al costo effettivo del servizio;

Visto ancora l'art. 17, comma 7, del citato decreto legislativo n. 36/2003 ove si prevede che le Regioni adeguino la loro normativa alla disciplina dettata dal medesimo decreto;

Visto l'art. 4, commi 10 e 11 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, ove si prevede che la Regione determina le tariffe per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione e ai successivi controlli relativi agli impianti di discarica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti», che prevede che le province nell'ambito delle loro competenze provvedono, tra l'altro, all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, nonché al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero;

Rilevato che, per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 9 del succitato decreto legislativo n. 36/2003 è necessario determinare le tariffe per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione e ai successivi controlli relativi alle discariche, che i soggetti richiedenti sono tenuti a versare ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2138 del 5 settembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'individuazione delle tariffe per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione e ai successivi controlli relativi alle discariche ai sensi dell'art. 4, commi 10 e 11 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 ottobre 2005

ILLY

Regolamento per l'individuazione delle tariffe per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, e ai successivi controlli relativi alle discariche ai sensi dell'art. 4, commi 10 e 11 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (asestamento del bilancio 2004).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, commi 10 e 11 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), individua le tariffe per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione e ai successivi controlli relativi alle discariche, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'art. 9 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Art. 2.

Soggetti obbligati

1. Sono tenuti al versamento delle tariffe relative alle spese di istruttoria previste all'art. 1 i soggetti richiedenti il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione ed i soggetti interessati dai successivi controlli relativi alle discariche, in relazione al costo effettivo del servizio, secondo quanto disposto nei seguenti articoli.

Art. 3.

Destinatari

1. Destinatario del versamento delle tariffe relative alle spese di istruttoria e di controlli successivi previste all'art. 1 è l'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di discariche.

Art. 4.

Attività subordinate al versamento

1. Sono subordinate al versamento delle tariffe relative alle spese di istruttoria le attività di:

a) istruttoria tecnica e amministrativa di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni;

b) controlli successivi previsti dall'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2003.

2. L'approvazione dei piani di adeguamento di cui all'art. 17, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2003 non rientra tra le attività che comportano il versamento delle tariffe relative alle spese di istruttoria.

Art. 5.

Rilascio dell'autorizzazione

1. Le tariffe per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 sono determinate negli importi della tabella A, per scaglioni successivi, in base al costo dell'importo progettuale dell'intervento.

Art. 6.

Rinnovo dell'autorizzazione

1. Le tariffe per le spese di istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997 sono pari al cinquanta per cento delle tariffe previste nella tabella A.

Art. 7.

Attività di controllo

1. Per l'effettuazione dei controlli successivi di cui all'art. 9, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2003 è prevista una tariffa oraria pari a euro cinquanta.

2. I controlli soggetti al versamento delle tariffe previste dal comma 1 non superano i due all'anno. I controlli svolti in numero superiore a due all'anno non sono sottoposti a versamento.

Art. 8.

Modalità di pagamento

1. Le province con proprio provvedimento individuano le modalità di versamento delle tariffe a carico dei richiedenti per le istruttorie ed i controlli successivi alle discariche di propria competenza.

2. Il versamento delle tariffe dovute alla amministrazione regionale per le attività previste dall'art. 4 comma 1, è corrisposto dai soggetti obbligati con le seguenti modalità:

a) mediante versamento diretto alla tesoreria regionale via Mercadante n. 1 - 34100 Trieste, da attribuirsi alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio disciplina gestione rifiuti, U.P.B. 3.6.992 sul capitolo di entrata n. 127 indicando sulla causale la seguente dicitura: «Rientri di spese di istruttoria e di controllo per gli impianti di discarica»;

b) mediante versamento sul e/e postale n. 238345, intestato alla Unicredit Banca S.p.a., Tesoreria regionale, via Mercadante 1 - 34100 Trieste, da attribuirsi alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, servizio disciplina gestione rifiuti, U.P.B. 3.6.992 sul capitolo di entrata n. 127 indicando sulla causale la seguente dicitura: «Rientri di spese di istruttoria e di controllo per gli impianti di discarica»;

c) mediante versamento a mezzo bonifico bancario, beneficiario Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Tesoreria regionale, via Mercadante n. 1 - 34100 Trieste, presso Unicredit Banca S.p.a., codice ABI 2008, CAB 02230, Conto di tesoreria n. 0055, da attribuirsi alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio disciplina gestione rifiuti, U.P.B. 3.6.992 sul capitolo di entrata n. 127 indicando sulla causale la seguente dicitura: «Rientri di spese di istruttoria e di controllo per gli impianti di discarica».

Art. 9.

Recupero degli importi

1. Le somme introitate dall'amministrazione regionale ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, confluiscono nel bilancio regionale secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 12, della legge regionale 19/2004.

TABELLA A (riferimento art. 5)

TARIFFE PER SPESE DI ISTRUTTORIA

Importo progettuale intervento	Tariffa
Fino a 500.000,00 €	1.000,00 €
Da 500.001,00 € a 3.000.000,00 €	1.500,00 €
Da 3.000.001,00 € a 6.000.000,00 €	2.000,00 €
Da 6.000.001,00 € a 9.000.000,00 €	2.500,00 €
Oltre 9.000.000,00 €	3.000,00 €

Visto, il Presidente: ILLY

05R0764

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 ottobre 2005, n. 0350/Pres.

Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 26 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti, che attribuisce ai comuni il compito di provvedere, nel quadro della tutela ambientale dell'assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico;

Vista la legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 in materia di smaltimento di rifiuti solidi), ed in particolare l'art. 11, che istituisce un apposito fondo per l'ambiente per le finalità di cui all'art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge regionale 26 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), ed in particolare l'art. 7, così come modificato dall'art. 4, comma 37 della legge regionale n. 1/2005, che autorizza l'amministrazione regionale a finanziare, con parte delle risorse del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale n. 5/1997, i comuni e i loro consorzi per la realizzazione degli interventi di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate;

Vista altresì la modifica all'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 15/2005, introdotta con l'art. 4, comma 9 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assesamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), che estende gli incentivi anche agli interventi di recupero di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed in particolare l'art. 30, che stabilisce che i criteri e le modalità di concessione di incentivi, a cui l'amministrazione regionale e gli enti locali devono attenersi, sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il testo del regolamento all'uopo predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 settembre 2005, n. 2318;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 ottobre 2005

ILLY

Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di incentivi a favore dei comuni e dei consorzi di comuni della Regione per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate da abbandono rifiuti e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), così come modificato dall'art. 4, comma 37 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 e dall'art. 4 comma 10 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
- bonifica dei suoli inquinati: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite stabiliti dal regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni), ivi compresi gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica costituenti completamente degli interventi di bonifica stessi che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali;
 - recupero delle aree degradate: il recupero di aree il cui degrado sia conseguente ad abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo, senza che le matrici ambientali risultino inquinate;
 - rifiuti pericolosi: i rifiuti individuati all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche;
 - infrastrutture pubbliche: infrastrutture finalizzate a promuovere l'istruzione generale e professionale a vari livelli, alla promozione culturale, all'impiego del tempo libero, all'assistenza nelle sue varie forme, alla sanità;
 - recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche: attività di messa in sicurezza d'emergenza consistente nell'asporto, avvio a smaltimento o recupero di rifiuti depositati su siti inquinati interessati dalla presenza di essi infrastrutture pubbliche.

Art. 3.

Beneficiari e interventi ammessi

1. I comuni possono accedere all'incentivo per gli interventi di bonifica dei suoli inquinati nei seguenti casi:
- qualora il responsabile dell'inquinamento sia individuabile, ma non provveda né provveda il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato ed il comune realizzi d'ufficio gli interventi di bonifica dei suoli inquinati;
 - qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile ed il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato non provveda ed il comune realizzi d'ufficio gli interventi di bonifica dei suoli inquinati.
2. I comuni e i loro consorzi possono accedere all'incentivo per gli interventi di bonifica dei suoli inquinati qualora il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile.
3. I comuni e i loro consorzi possono accedere all'incentivo per gli interventi di recupero delle aree degradate unicamente per gli interventi riguardanti aree di proprietà pubblica.
4. Non possono formare oggetto di finanziamento ai sensi al presente regolamento le attività di ripristino e recupero ambientale previste nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) e successive modifiche ed integrazioni.
5. I comuni e i loro consorzi possono accedere all'incentivo per gli interventi di recupero di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche qualora il sito da recuperare sia di proprietà pubblica e il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile.

Art. 4.

Entità delle risorse e misura del contributo

1. Le risorse di bilancio, determinate ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 15/2004, sono destinate, per una quota del settanta per cento, alla realizzazione di interventi di bonifica di suoli inquinati, per una quota del venti per cento al recupero di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche e, per la restante quota del dieci per cento, alla realizzazione di interventi di recupero delle aree degradate.

2. Le risorse eccedenti l'ammontare necessario alla copertura di tutte le domande di una fattispecie di intervento possono essere destinate alla copertura delle domande dell'altra fattispecie.

3. I contributi sono concessi in misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di bonifica dei suoli inquinati ed in misura del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per il recupero delle aree degradate e per il recupero di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. Le domande di incentivo per la bonifica dei suoli inquinati, redatte secondo lo schema di cui all'allegato A al regolamento e sottoscritte dal legale rappresentante del comune o del consorzio di comuni sono inviate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio affari generali amministrativi e consulenza entro il 1° marzo di ogni anno, ai sensi dell'art. 33, comma 1 della legge regionale n. 7/2000, corredate dalla seguente documentazione:

a) scheda condizioni sito redatta secondo il modello allegato B al regolamento;

b) progetto definitivo approvato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 471/1999.

2. Le domande di contributo per il recupero delle aree degradate, redatte secondo lo schema di cui all'allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante del comune o del consorzio di comuni, sono inviate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 1° marzo di ogni anno, ai sensi dell'art. 33, comma 1 della legge regionale n. 7/2000, corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione dettagliata descrittiva dell'intervento che ne individui le fasi ed i tempi di attuazione;

b) elaborati grafici, quali planimetrie e sezioni;

c) corografia 1:5000 con l'ubicazione dell'area di intervento;

d) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere.

3. Le domande di contributo per il recupero di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche, redatte secondo lo schema di cui all'allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante del comune o del consorzio di comuni, sono inviate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 1° marzo di ogni anno, ai sensi dell'art. 33, comma 1 della legge regionale n. 7/2000, corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione dettagliata descrittiva dell'intervento che ne individui le fasi ed i tempi di attuazione;

b) elaborati grafici, quali planimetrie e sezioni;

c) corografia 1:5000 con l'ubicazione dell'area di intervento;

d) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere.

Art. 6.

Criteri di priorità

1. Gli incentivi sono concessi con procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. I fondi disponibili per la bonifica dei suoli inquinati sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, a sua volta predisposta in ordine al punteggio totale risultante dalla somma dei punti assegnati a ciascuna delle situazioni ambientali riportate nella compilazione dell'allegato B. Il punteggio totale minimo per l'ammissibilità al finanziamento è pari a centocinquanta.

3. In caso di parità nella graduatoria di cui al comma 2, è data precedenza alla domanda relativa all'intervento sito nel comune con un maggior numero di siti da bonificare.

4. I fondi disponibili per il recupero di aree degradate sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando i seguenti criteri di priorità riferiti alla tipologia di rifiuti ed alla loro localizzazione:

a) interventi relativi ad abbandono di rifiuti pericolosi ricadenti in aree naturali protette o sottoposte a vincoli di carattere ambientale;

b) interventi relativi ad abbandono di rifiuti non pericolosi ricadenti in aree naturali protette o sottoposte a vincoli di carattere ambientale;

c) interventi relativi ad abbandono di rifiuti pericolosi ricadenti all'interno degli alvei fluviali o in aree golenali;

d) interventi relativi ad abbandono di rifiuti non pericolosi ricadenti all'interno degli alvei fluviali o in aree golenali.

5. Nell'ambito di ciascuna tipologia, è data precedenza alle domande secondo ordine decrescente di volume di rifiuti presenti nell'area. L'intervento deve comportare uno smaltimento di almeno cinque metri cubi di rifiuti pericolosi o trenta metri cubi di rifiuti non pericolosi, per l'ammissibilità al finanziamento.

6. In caso di parità nella graduatoria di cui al comma 4, è data precedenza al comune con minor numero di abitanti.

7. I fondi disponibili per il recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando i seguenti criteri di priorità riferiti alla localizzazione dei rifiuti:

a) interventi relativi ad edifici adibiti a scuole di qualsiasi ordine e grado;

b) interventi relativi ad edifici adibiti ad ospedali, case di cura, cliniche, case di riposo;

c) interventi relativi ad edifici adibiti a centri diurni di assistenza ed altre strutture assistenziali;

d) interventi relativi ad edifici utilizzati come uffici pubblici.

8. Nell'ambito di ciascuna tipologia, è data precedenza alle domande secondo ordine decrescente di volume di rifiuti presenti nell'area. L'intervento deve comportare uno smaltimento di almeno cinquanta metri cubi di rifiuti per l'ammissibilità al finanziamento.

9. In caso di parità nella graduatoria di cui al comma 7, è data precedenza al comune con minor numero di abitanti.

Art. 7.

Modalità di assegnazione dei finanziamenti

1. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 6, determina il riparto dei fondi disponibili.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili è data comunicazione scritta agli enti richiedenti. Le domande non ammissibili sono restituite ai soggetti istanti.

3. I finanziamenti sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. In relazione agli interventi per la bonifica di suoli inquinati, sono ammesse a contributo le spese relative alla:

a) bonifica e ripristino ambientale;

b) bonifica con misure di sicurezza;

c) messa in sicurezza permanente.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, sono escluse le spese relative a:

a) realizzazione della messa in sicurezza d'emergenza;

b) realizzazione di infrastrutture non necessarie alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza e di messa in sicurezza permanente del sito;

c) acquisizione dell'area oggetto dell'intervento;

d) spese tecniche di progettazione.

3. In relazione agli interventi di recupero delle aree degradate, sono ammesse a contributo le sole spese relative all'asporto o pulizia dei rifiuti presenti ed al loro smaltimento o recupero in appositi impianti autorizzati ai sensi di legge.

4. In relazione agli interventi di recupero di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche, sono ammesse a contributo le sole spese relative all'asporto dei rifiuti presenti ed al loro smaltimento o recupero in appositi impianti autorizzati ai sensi di legge.

Art. 9.

Concessione ed erogazione del contributo

1. Alla concessione dei contributi per la bonifica di suoli inquinati o per il recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche si provvede sulla base della documentazione allegata alle domande di cui all'art. 5.

2. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, si applicano le modalità previste dal capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 10.

Obblighi dei beneficiari

1. Il comune o il consorzio di comuni beneficiari dell'incentivo, sono tenuti a:

a) rilasciare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica di cui all'art. 3, commi 1 e 2;

b) consentire, al personale dell'amministrazione regionale e dell'ARPA, l'accesso ai siti oggetto di bonifica di suoli inquinati o di recupero di aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche al fine dell'espletamento dei controlli di cui all'art. 11;

c) adottare, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le iniziative necessarie per il recupero degli importi relativi alle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.

Art. 11.

Ispezioni e controlli

1. La direzione centrale ambiente e lavori pubblici può disporre in qualsiasi momento, anche avvalendosi dell'ARPA, ispezioni e controlli in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Rendicontazione della spesa

1. I beneficiari provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13

Recupero degli importi

1. Gli importi relativi alle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 3, oggetto di contributo, recuperati, anche parzialmente, dai comuni o dai loro consorzi, sono versati all'amministrazione regionale con le modalità di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale n. 15/2004.

Art. 14.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande presentate nell'anno in corso antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 sono fatte salve. Tali domande potranno essere rese conformi alle disposizioni del presente regolamento a seguito di specifiche esigenze rilevate e segnalate al richiedente dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*).

05R0765

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 ottobre 2005, n. 0352/Pres.

Regolamento concernente le modalità per la concessione di contributi alle province volti a promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati, previsti dall'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 19/2004. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4 commi 2, 3, 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) il quale prevede che, al fine di promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe, e accessori d'abbigliamento usati, nell'ambito di progetti di solidarietà finalizzati a realizzare opere caritative e assistenziali, nonché di promozione umana e di integrazione sociale attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale) l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi «una tantum» alle province;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000 in merito alle modalità di concessione di detti contributi;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale di data 14 settembre 2005, n. 2220;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le modalità per la concessione di contributi alle province volti a promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati, previsti dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento bilancio 2004)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 ottobre 2005

ILLY

Regolamento concernente le modalità per la concessione di contributi alle province volti a promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati, previsti dall'art. 4 comma 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19. (Assestamento del bilancio 2004).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), individua le modalità per la concessione di contributi alle province volti a promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati, nell'ambito di progetti di solidarietà finalizzati a realizzare opere caritative e assistenziali, nonché di promozione umana e di integrazione sociale attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, previsti dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (assestamento del bilancio 2004).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. L'amministrazione regionale concede contributi alle province che stipulano apposite convenzioni con organizzazioni senza fini di lucro, aventi sede nel territorio regionale e che operano da almeno due anni nell'ambito dei progetti di solidarietà finalizzati a realizzare opere caritative e assistenziali, nonché di promozione umana e di integrazione sociale attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Art. 3.

Spese e interventi ammessi

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dalle province, nell'ambito delle convenzioni all'uopo stipulate con le organizzazioni di cui all'art. 2, per l'acquisto di contenitori ed altre attrezzature necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati e per campagne di sensibilizzazione della popolazione sulla necessità del loro riciclo, riutilizzo e recupero tramite l'utilizzo di strumenti informativi.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il giorno 1° marzo di ogni anno corredate dallo schema di convenzione approvato dalla giunta provinciale.

Art. 5.

Misura del contributo

1. Il contributo è commisurato in conto capitale fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, ed è concesso nei limiti dell'importo richiesto in proporzione alla popolazione residente nelle diverse province e risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

2. Il contributo è erogato successivamente alla stipula della convenzione.

Art. 6.

Rendicontazione

1. Le province beneficiarie provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 ottobre 2005, n. 0354/Pres.

Regolamento recante le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo n. 102/2005.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (di seguito decreto legislativo) relativo alla «Regolamentazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Considerato che il citato decreto legislativo, all'art. 3, indica la forma giuridica societaria che le Organizzazioni dei produttori, di seguito per brevità chiamate (O.P.), devono assumere ai fini del loro riconoscimento nonché i contenuti dei loro statuti e i requisiti minimi che le stesse devono possedere in termini di numero di soci e di fatturato;

Considerato che l'art. 4 dello stesso decreto legislativo demanda alle regioni il compito di riconoscere le O.P. operanti nel proprio territorio sulla base dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, ovvero in base a requisiti più restrittivi fissati dalle stesse, rimandando a successivo atto del Ministero delle politiche agricole e forestali la rideterminazione dei parametri stessi;

Ritenuto pertanto di adottare apposita disciplina regolamentare concernente le modalità di riconoscimento delle predette O.P.;

Ritenuto altresì, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, di adottare nel riconoscimento delle O.P. i requisiti minimi e i parametri stabiliti dal decreto legislativo e di stabilire le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento;

Atteso che nella Regione Friuli-Venezia Giulia non sussistono condizioni produttive e organizzative tali da prevedere la costituzione di forme associate di organizzazioni di produttori (organismi di secondo grado), previste dall'art. 5 del decreto legislativo e che pertanto si ritiene di non prevedere per le stesse alcuna modalità di costituzione;

Vista la legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, di applicazione in ambito regionale della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e concernente il riconoscimento delle Associazioni dei produttori;

Considerato che l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo prevede che le citate Associazioni di produttori riconosciute si trasformino entro il 31 dicembre 2005 in una delle forme societarie previste dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, ai fini del loro riconoscimento quali O.P.;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2252 del 14 settembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 ottobre 2005

ILLY

Regolamento recante le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori in applicazioni del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (di seguito decreto legislativo), disciplina le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori (di seguito O.P.), aventi sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia ed i cui associati, per l'attività agricola svolta, consegnano la maggioranza relativa del fatturato della O.P. richiedente nell'ambito della Regione stessa.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento le O.P. devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite per singolo prodotto o per categorie di prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato CE;
- b) perseguire gli scopi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo;
- c) assumere una delle forme giuridiche di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo e specificatamente:

1) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

2) società cooperative agricole e loro consorzi;

3) società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o lo forme societarie;

d) prevedere nel proprio statuto gli obblighi e le disposizioni previste dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo;

e) essere costituite da un numero minimo di produttori aderenti ed avere un volume minimo di produzione conferita dagli associati, commercializzata direttamente, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo.

Art. 3.

Presentazione delle domande di riconoscimento

1. La domanda di riconoscimento di O.P. è presentata alla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio produzioni agricole, dal legale rappresentante della società, corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) visura dell'iscrizione camerale della società;
- c) verbali relativi alle cariche sociali;
- d) mandato al presidente di presentare domanda di riconoscimento;
- e) elenco soci produttori;
- f) prospetto riepilogativo dei dati tecnici delle aziende di ogni socio produttore;
- g) certificazione antimafia relativa agli amministratori della società;
- h) relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, della organizzazione amministrativo-commerciale, nonché delle strutture tecniche della O.P., compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato di efficienza e potenzialità in funzione alla produzione trattata e relativo titolo di possesso da allegare in copia autentica.

2. Qualora il socio aderente alla O.P. non sia persona fisica, l'O.P. acquisisce e trattiene agli atti, per eventuali verifiche e controlli da parte della Direzione centrale:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) istanza di adesione alla O.P. da parte del legale rappresentante corredata del provvedimento autorizzativo;
- c) prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f).

3. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f), redatto conformemente al modello predisposto dalla Direzione centrale, tiene conto della tipologia di prodotto per il quale l'O.P. chiede il riconoscimento.

4. Il procedimento di riconoscimento si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con decreto del direttore del servizio produzioni agricole.

Art. 4.

Vigilanza e controllo

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale concernente l'attività di controllo e di vigilanza questa è assicurata dal Servizio produzioni agricole, con cadenza almeno annuale, al fine di verificare la conformità del funzionamento delle O.P. al decreto legislativo ed il mantenimento in capo alle stesse dei requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento.

2. Le O.P. mettono a disposizione dei funzionari incaricati del controllo ogni documentazione utile ai fini degli adempimenti di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento di O.P. è revocato nel caso di:

- a) venir meno di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento;
- b) mancato svolgimento per due anni consecutivi delle attività statutarie.

Art. 5.

Trasformazione delle associazioni di produttori riconosciute in O.P.

1. Qualora le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 intendano richiedere il riconoscimento di O.P., devono trasformarsi, entro il 31 dicembre 2005, in una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

2. In mancanza di trasformazione la Regione revoca il riconoscimento alle predette associazioni.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0746

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 ottobre 2005, n. 0355/Pres.**

Regolamento concernente la riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo, previsto dall'art. 3, comma 1, del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0133/2005. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n. 0133/Pres., concernente «Regolamento per l'istituzione di un regime di indennizzi a favore delle aziende agricole della Regione, a compensazione delle perdite delle produzioni avvenute a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel corso del 2003»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del sopracitato regolamento che stabilisce che le domande di indennizzo siano presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all'art. 2, comma 3, del regolamento medesimo (19 settembre 2005);

Vista la deliberazione della giunta regionale 17 giugno 2005, n. 1449, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 29 di data 20 luglio 2005, che individua i comuni danneggiati;

Considerato che le organizzazioni sindacali agricole hanno rappresentato difficoltà operative dei propri associati a presentare le domande di indennizzo entro il termine sopraindicato, e che la mancata presentazione delle istanze in argomento vanificherebbe il raggiungimento dell'interesse pubblico tutelato dalla norma, concernente il ripristino dei danni subiti dalle aziende agricole regionali a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel corso del 2003;

Accertata pertanto l'esigenza di stabilire un nuovo termine per la presentazione delle indicate istanze di indennizzo da parte delle aziende agricole regionali interessate;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2467 del 30 settembre 2005;

Decreta:

È approvato il Regolamento concernente: «Riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0133/Pres. di data 10 maggio 2005», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 ottobre 2005

ILLY

Regolamento concernente «Riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0133/Pres. di data 10 maggio 2005».

Art. 1.

Termine di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0133/Pres. di data 10 maggio 2005, è di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0747

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 ottobre 2005, n. 0359/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 3, comma 62. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 45 del 9 novembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005);

Visto in particolare l'art. 3, comma 62 della citata legge, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere agli enti ausiliari che gestiscono comunità di accoglienza per tossicodipendenti iscritti all'albo regionale e che abbiano in atto convenzioni con le aziende per i servizi sanitari della Regione contributi per concorrere alle spese di funzionamento delle strutture;

Attesa la necessità di disciplinare la ripartizione dei contributi fra i soggetti destinatari;

Ritenuto di provvedervi mediante apposito regolamento;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2508 del 7 ottobre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche per tossicodipendenti ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 settembre 2005

ILLY

Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 3, comma 62 (legge finanziaria 2005).

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi regionali per concorrere alle spese di funzionamento delle strutture di accoglienza per tossicodipendenti, previsti dall'art. 3, comma 62 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).

Art. 2.

D e s t i n a t a r i

1. Destinatari dei contributi di cui all'art. 1 sono gli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti che sono iscritti all'albo regionale degli enti ausiliari e che sono convenzionati con le aziende per i servizi sanitari della Regione.

Art. 3.

Tempi e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo deve essere presentata ai sensi della normativa vigente in materia di bollo entro il 31 maggio di ogni anno alla direzione centrale salute e protezione sociale.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo dell'ente ausiliario che gestisce la comunità terapeutica di accoglienza per i tossicodipendenti;

b) copia della convenzione con l'azienda per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia;

c) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente alla domanda di contributo;

d) copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente alla richiesta di contributo con evidenziazione delle spese di funzionamento della struttura;

e) copia del bilancio preventivo dell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;

f) indicazione del contributo richiesto, con elenco dettagliato delle spese previste per il funzionamento della struttura per le quali si richiede il contributo.

Art. 4.

Criteri di concessione

1. L'ammontare del contributo regionale è determinato in proporzione al numero dei posti di accoglimento autorizzati per ogni comunità terapeutica all'atto dell'iscrizione all'albo degli enti ausiliari, non potendo comunque eccedere la misura del 90% del contributo richiesto.

Art. 5.

Cumulo

1. I contributi non sono cumulabili con altri concessi dall'amministrazione regionale o da altri enti a copertura delle stesse spese, per le quali è richiesto il contributo regionale.

Art. 6.

Rendicontazione

1. I destinatari del contributo devono presentare rendicontazione delle spese sostenute, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di concessione, secondo le modalità dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, la domanda di contributo è presentata entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0748

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 ottobre 2005, n. 0360/Pres.

Legge regionale n. 1/2005, art. 3, commi 91, 92 e 93. Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici e contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)»;

Visto, in particolare, l'art. 3, commi 91 e 92, della citata legge, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere a favore di disabili fisici contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale nonché per il conseguimento dell'abilitazione alla guida e che dispone che i criteri e le modalità relativi alla concessione dei contributi siano stabiliti con regolamento;

Sentita la consulta regionale associazioni dei disabili del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2515 del 7 ottobre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall'art. 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 18 settembre 2005

ILLY

Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall'art. 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida previsti dall'art. 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (legge finanziaria 2005).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per disabili fisici: le persone disabili permanentemente non deambulanti;

b) per autoveicolo per il trasporto personale: ogni autoveicolo ad uso proprio allestito in modo da consentire alla persona disabile di entrare ed uscire dall'abitacolo ed essere trasportato in sicurezza o entrare ed uscire dall'abitacolo e sedersi al posto di guida.

Art. 3.

Beneficiari dei contributi

1. Beneficiari del contributo sono i disabili fisici residenti in Regione ovvero, nell'interesse del disabile, i soggetti conviventi che li hanno fiscalmente a carico. In caso di più conviventi la domanda può essere presentata per un solo autoveicolo.

2. I beneficiari dei contributi non devono essere proprietari di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità al momento dell'erogazione del contributo e devono possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro.

3. La valutazione del reddito si effettua con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, recante disposizioni per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1 i genitori separati o divorziati del disabile fisico possono entrambi presentare domanda di contributo per l'acquisto e l'adattamento di due autoveicoli.

Art. 4.

Certificazioni

1. La disabilità è accertata per mezzo del certificato di accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche o del certificato di invalidità civile di cui all'art. 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e successive modifiche.

2. Nei certificati di cui al comma 1 deve essere specificata la permanente impossibilità di deambulazione; qualora questa non sia riportata in modo esplicito la domanda deve essere integrata da un certificato aggiuntivo a firma di un componente della commissione medica che accerta lo stato di handicap o l'invalidità civile, rilasciato sulla base della documentazione agli atti della commissione stessa, redatto secondo il modello allegato A.

Art. 5.

Spese finanziabili e criteri per la definizione del contributo

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per:

a) acquisto e adattamento di autoveicoli nuovi o usati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con un massimale di spesa ammissibile di 26.000,00 euro;

b) acquisto di autoveicoli nuovi o usati già adattati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con un massimale di spesa ammissibile di 26.000,00 euro;

c) adattamento di autoveicoli nuovi o usati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con massimale di spesa ammissibile di 13.000,00 euro;

d) conseguimento di patente A, B o C speciale per l'abilitazione alla guida con un massimale di spesa ammissibile di 1.000,00 euro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.

3. I massimali di spesa ammissibile a contributo di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente al 31 dicembre con riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT con provvedimento del direttore centrale competente per materia pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Gli adattamenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) devono essere caratterizzati da un collegamento permanente all'autoveicolo e devono risultare dalla carta di circolazione.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate dai soggetti di cui all'art. 3 o dai soggetti esercenti la potestà o tutela o dall'amministratore di sostegno.

2. Le domande sono redatte secondo il modello di cui all'allegato B e sono corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche attestanti:

1) di non aver presentato altre domande di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine;

2) il valore dell'ISEE, contenuto nel limite di cui all'art. 3;

b) certificato di cui all'art. 4 attestante la permanente impossibilità di deambulazione;

c) preventivo di spesa o, nel caso di acquisto di autoveicoli usati da soggetti privati, dichiarazione attestante l'importo pattuito per la compravendita rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. Le domande sono presentate al servizio interventi e servizi sociali della direzione centrale salute e protezione sociale, di seguito denominato ufficio competente, sulla base di un preventivo di spesa di data non anteriore a sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, attestata dal timbro di protocollo di arrivo nel caso di consegna a mano, ovvero dalla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata.

Art. 7.

Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con procedura automatica ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento e comunica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la concessione del contributo nei limiti delle risorse disponibili.

3. Nel caso in cui richieste ammissibili non trovino copertura con le risorse disponibili al momento della presentazione l'ufficio competente comunica al beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'esaurimento delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 33 del comma 5 della legge regionale n. 7/2000.

4. Entro lo stesso termine, in caso di dichiarazioni viziate o di domanda priva di uno o più requisiti previsti, è comunicato il diniego alla concessione del contributo.

5. Contestualmente alla concessione l'ufficio competente comunica al richiedente il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve produrre:

a) idonea documentazione giustificativa della spesa;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di non essere proprietario di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità ai sensi dell'art. 3, comma 2;

c) copia della carta di circolazione dell'autoveicolo riportante gli adattamenti;

d) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di non aver portato in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese relative agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 5 per le quali è stato concesso il contributo ovvero, nel caso in cui le spese siano state portate in detrazione, l'ammontare della spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. L'ufficio competente contestualmente alla concessione del contributo ne dispone l'erogazione in via anticipata nella misura del 50 per cento. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 7, comma 5.

2. Se la spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario risulta inferiore a quella ammessa il contributo è rideterminato.

Art. 9.

Domande in attesa di contribuzione

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 33 della legge regionale n. 7/2000 nell'ipotesi in cui le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentono la concessione del contributo spettante, la domanda rimane valida fino alla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento allo scadere del quale la domanda e la documentazione allegata sono restituite.

2. A seguito della nuova disponibilità finanziaria l'ufficio competente procede alla concessione del contributo in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 10.

Cumulabilità

1. I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 5 non sono cumulabili tra loro né sono cumulabili con altri interventi pubblici per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale delle persone disabili ad eccezione delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni previste dalla legge.

2. I contributi di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 5 non è cumulabile con altri interventi pubblici previsti per la medesima finalità.

Art. 11.

Presentazione di nuove domande

1. Può essere proposta nuova domanda dopo sette anni dalla concessione del contributo.

2. In caso di furto dell'autoveicolo o incidente con sua conseguente cancellazione dal pubblico registro automobilistico la domanda di contributo può essere ripresentata in deroga al termine previsto dal comma 1; in tal caso la spesa ammissibile a contributo è calcolata al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

Art. 12.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione sono ammissibili a contributo le domande che riguardano spese sostenute dopo l'8 febbraio 2005 per le quali deve essere allegata alla domanda oltre alla documentazione prevista dall'art. 6, comma 2, lettere *a)* e *b)* anche quella prevista dall'art. 7, comma 5.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*).

05R0749

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 ottobre 2005 n. 0371/Pres.

Legge regionale n. 2/1992 - Legge regionale n. 18/2003 - Legge regionale n. 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2005*)

IL PRESIDENTE

Visto il capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento) e successive modificazioni ed integrazioni concernente la concessione di incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero;

Visto l'art. 6 della legge regionale n. 18/2003 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), che prevede la concessione di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore;

Atteso che con deliberazione della giunta regionale n. 1900 del 28 luglio 2005 è stato adottato in via preliminare, il regolamento «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio nel settore promozionale»;

Vista la nota n. 11/7237/05 del 10 ottobre 2005 con cui il consiglio regionale comunica che la II commissione permanente, nella seduta del 6 ottobre 2005 ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento;

Ritenuto di approvare il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2600 del 14 ottobre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2005

ILLY

Leggi regionali n. 2/1992, n. 18/2003, n. 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale.

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 43, comma 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004), n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento) delegati alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio definendo, in particolare, le misure d'aiuto, i criteri e le modalità per la concessione dei seguenti incentivi:

a) incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

b) incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore.

Capo II

AMBITO DI APPLICAZIONE E CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Beneficiano degli incentivi di cui al capo III per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero:

a) le micro, piccole e medie imprese industriali, di seguito denominate PMI, con sede operativa nel territorio regionale che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F;

b) le PMI di servizio alla produzione, costituite sotto forma di società e con sede operativa nel territorio regionale, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegato A.

2. Beneficiano degli incentivi di cui al capo IV per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi, i consorzi e le società consortili che non svolgono attività commerciale e non hanno fini di lucro, costituiti in maggioranza da imprese industriali aventi stabilimento nel territorio regionale.

3. I soggetti beneficiari di cui ai commi 1 e 2 devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

4. I beneficiari di cui al comma 1, lettera b), devono inoltre rientrare nei parametri di cui al decreto del Presidente della giunta regionale n. 0199/Pres. del 4 giugno 1998.

Art. 3.

Soggetti esclusi

1. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2, che operano nei settori di attività elencati nell'allegato B, connessi alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agroalimentari, sono esclusi dagli aiuti, ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2, che operano nei settori di attività elencati nell'allegato C, sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001.

3. Le esclusioni dai benefici di cui ai commi 1 e 2 operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori in essi indicati.

Art. 4.

Richiamo alla regolamentazione dell'Unione europea

1. I programmi di promozione rivolti ai Paesi comunitari, ai Paesi dell'area EFTA e ai Paesi candidati all'adesione devono rispettare le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 5.

Cumulabilità dell'incentivo

1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'art. 1 sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative, nel limite del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.

Capo III

INCENTIVI A FAVORE DELLE PMI INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PROMOZIONE ALL'ESTERO.

Art. 6.

O g g e t t o

1. Ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 2/1992 e dell'art. 42, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 4/2005, le Camere di commercio concedono incentivi in conto capitale alle PMI industriali e di servizio alla produzione per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero.

2. I programmi pluriennali di promozione all'estero sono programmi di durata non inferiore a due anni, che comprendono un complesso organico di iniziative dirette all'inserimento o al consolidamento della presenza sui mercati esteri delle PMI industriali e di servizio alla produzione.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Nell'ambito dei programmi di cui all'art. 6, sono ammissibili le seguenti spese relative alla partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni, limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa, nel caso di iniziative da realizzarsi nei Paesi comunitari, nei Paesi: dell'area EFTA e nei Paesi candidati all'adesione:

a) tassa di iscrizione;

b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;

c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

2. Sono inoltre ammissibili le spese relative a:

a) consulenze per studi di mercato o acquisizione di studi di mercato, concernenti i Paesi nei quali si intende svolgere il programma di promozione;

b) consulenze per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente, sui mercati esteri;

c) consulenze finalizzate all'organizzazione di reti di vendita e di assistenza all'estero;

d) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti in lingua straniera, riferiti alle iniziative di cui al comma 1.

3. I servizi di consulenza sono forniti da soggetti esterni all'impresa richiedente.

4. Non sono ammissibili le spese dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione ed, in generale, tutte le spese per iniziative aventi natura direttamente commerciale; sono altresì escluse le spese relative all'acquisto di beni materiali, ad eccezione delle spese riferite alle iniziative di cui al comma 1.

Art. 8.

Intensità ed ammontare dell'incentivo

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, l'intensità massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'ammontare massimo dell'incentivo è pari a 150.000,00 euro.

3. Fermo restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, la determinazione della soglia da applicarsi è disposta nell'ambito delle direttive previste dall'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4/2005.

Art. 9.

Criteri di priorità

1. La valutazione delle domande è effettuata dalle Camere di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) micro e piccole imprese: punti 4;

b) medie imprese: punti 1;

c) micro, piccole e medie imprese facenti capo ad imprenditoria femminile o giovanile: punti 3 in aggiunta a quelli di cui alle lettere a) e b);

d) micro, piccole e medie imprese operanti nel campo della società dell'informazione e della ricerca e sviluppo, limitatamente alle imprese iscritte presso la Camera di commercio ai seguenti codici ISTAT: 72.20, 72.40, 72.60.1, 73.10: punti 2 in aggiunta a quelli di cui alle lettere a) e b).

2. In caso di parità di punteggio, ha precedenza l'impresa richiedente la cui data di costituzione è la più recente.

3. Per imprenditoria femminile s'intende l'impresa individuale gestita da donne, la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne nonché la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne ed i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da donne.

4. Per imprenditoria giovanile s'intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e i 40 anni, nonché la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, sono in maggioranza assoluta giovani tra i 18 e i 40 anni.

Capo IV

INCENTIVI PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO DI COMPARTI PRODUTTIVI

Art. 10.

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2003 e dell'art. 42, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 4/2005, le camere di commercio concedono incentivi finalizzati alla promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore.

Art. 11.

Iniziativa finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative singole o coordinate in un programma che abbia durata non inferiore ad un anno e che si concluda entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Le iniziative finanziabili sono attuate sia sul territorio regionale che all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

Art. 12.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese relative alla partecipazione a mostre, rassegne; fiere ed esposizioni, limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa, nel caso di iniziative da realizzarsi nei Paesi comunitari, nei Paesi dell'area EFTA e nei Paesi candidati all'adesione:

- a) tassa di iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

2. Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- a) studi di mercato concernenti i Paesi esteri nei quali si intende svolgere il programma di promozione;
- b) pubblicità concernente il programma di promozione;
- c) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale informativo redatti in lingua straniera, concernenti i prodotti o i servizi dello specifico comparto produttivo;
- d) workshop ed incontri promozionali con operatori esteri.

3. Sono ammissibili, nella misura massima del 20 per cento delle spese totali del programma, i costi relativi al personale dipendente e ai collaboratori autonomi, limitatamente al loro effettivo utilizzo necessario all'attuazione del programma medesimo.

Art. 13.

Intensità ed ammontare dell'incentivo

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, l'intensità massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'ammontare massimo dell'incentivo è pari a 300.000,00 euro.

3. Fermo restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, la determinazione della soglia da applicarsi è disposta nell'ambito delle direttive previste dall'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4/2005.

Art. 14.

Criteri di priorità

1. La valutazione delle domande è effettuata dalle camere di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) per ogni impresa consorziata sono attribuiti 0,2 punti fino ad un massimo di 10 punti;

b) per ogni impresa consorziata che faccia capo ad imprenditoria femminile o giovanile, come definite all'art. 9, il punteggio è aumentato di 1 punto.

c) per ogni impresa consorziata con stabilimento nel territorio regionale, il punteggio è aumentato di 0,2 punti.

2. In caso di parità di punteggio, ha precedenza l'impresa richiedente la cui data di costituzione è la più recente.

Capo V

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 15.

Presentazione delle domande

1. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate alle camere di commercio entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le domande per accedere agli incentivi possono essere integrate o modificate entro il termine previsto nella nota informativa di cui all'art. 19, comma 2.

Art. 16.

Avvio dell'iniziativa

1. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

b) la data di iscrizione alla manifestazione fieristica;

c) la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa, come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

Art. 17.

Schema di domanda

1. Le domande per accedere agli incentivi sono redatte secondo uno schema approvato con decreto del direttore centrale attività produttive, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e disponibile nel sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su quello della Camera di commercio.

2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate dalla documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1.

Art. 18.

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale n. 18/2003, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di incentivi alle imprese è subordinata, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza per accedere all'incentivo e resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 19.

Informazioni sul procedimento

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo;

f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo nonché il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione;

g) gli obblighi del beneficiario;

h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'art. 24.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su quello della Camera di commercio. Nella domanda per accedere all'incentivo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

Art. 20.

Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. L'ufficio incompetente all'istruttoria, cui venga erroneamente indirizzata la domanda, provvede ad inviarla tempestivamente alla Camera di commercio.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

5. Il procedimento è altresì archiviato d'ufficio nel caso in cui la domanda per accedere agli incentivi pervenga oltre il termine previsto dall'art. 15, comma 1.

6. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

Art. 21

Formazione della graduatoria e concessione degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La Camera di commercio approva la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti agli articoli 9 e 14 ed effettua il conseguente riparto dei fondi disponibili entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda.

3. Gli incentivi sono concessi dalla Camera di commercio contestualmente all'approvazione della graduatoria, previo esame da parte dei propri organi di valutazione tecnica, tenuto conto delle direttive emanate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese, previsto dall'art. 44 della legge medesima.

4. Gli incentivi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. La Camera di commercio procede allo scorrimento della graduatoria qualora nel corso dell'anno vi siano ulteriori risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla revoca di incentivi o dall'impinguamento del Fondo di cui al comma 3.

5. La camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

6. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

7. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

8. La Camera di commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

9. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti interessati le domande inammissibili per esaurimento delle risorse finanziarie, le quali possono rientrare per una sola volta, previa verifica dell'interesse del soggetto richiedente, nella graduatoria successiva.

Art. 22.

Rendicontazione delle spese

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione, secondo i termini e le modalità indicati nella comunicazione di concessione dell'incentivo.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.

4. Per gli incentivi di cui al capo III, il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativi rendicontazione è di trentasei mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di dodici mesi a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Per gli incentivi di cui al capo IV, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 per la conclusione dell'iniziativa, il termine per la presentazione della relativa rendicontazione è di sei mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di sei mesi a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

7. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili a contributo.

Art. 23.

Erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono erogati su presentazione delle fatture o di altra idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle direttive emanate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'art. 44 della legge medesima.

3. Gli incentivi pari o superiori a 31.000 euro possono essere erogati in via anticipata, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo concesso, previa presentazione:

a) di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000;

b) di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante l'avvio dell'iniziativa.

Art. 24.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 22, comma 6, decorra inutilmente;

c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

d) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 26, comma 3.

3. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 25.

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'art. 19, comma 2, comunica al soggetto interessato i termini massimi:

a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;

b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;

c) per l'erogazione dell'incentivo.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.

6. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.

7. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Capo VI

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 26.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'art. 19, comma 2.

3. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alla Camera di commercio, entro i limiti di spesa ammessa.

Art. 27.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 le Camere di commercio effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.

2. La Camera di commercio ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

Capo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 29.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 30.

Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 4/2005, i procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio sono di competenza della Regione; ad essi continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

2. Gli schemi di domanda di cui all'art. 17 sono adottati e pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il 31 dicembre 2005.

3. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti previsti dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 31.

Abrogazioni

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 sono abrogati:

a) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 5 marzo 2004, n. 054/Pres.;

b) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 5 marzo 2004, n. 055/Pres.;

Art. 32.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006. *(Omissis).*

Visto: *il Presidente: ILLY*

05R0750

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 26.

Istituzione dell'Istituto oncologico veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 27 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto della Regione del Veneto, è istituito l'Istituto oncologico veneto, in seguito denominato Istituto.

2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile ed opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale.

3. L'Istituto ha sede in Padova.

4. La Regione del Veneto promuove il riconoscimento dell'istituto quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e successive modificazioni.

Art. 2.

F i n a l i t à

1. L'Istituto, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo n. 288/2003 nonché alle norme e disposizioni regionali di programmazione sanitaria, persegue principalmente le seguenti finalità:

a) svolgere, nella disciplina di oncologia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in conformità alla programmazione nazionale e regionale, attività di prevalente ricerca biomedica e sanitaria e di assistenza sanitaria, di tipo clinico e traslazionale;

b) trasferire i risultati validati della ricerca nei processi assistenziali del sistema sanitario regionale;

c) elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attività e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;

d) sperimentare e verificare forme innovative di gestione e di organizzazione in campo sanitario, nei rispettivi ambiti disciplinari;

e) supportare tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea;

f) svolgere attività di studio e ricerca con attivazione di misure preventive, nelle aree con alta incidenza di tumori.

Art. 3.

O r g a n i

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di indirizzo e verifica;
- b) il direttore generale;
- c) il direttore scientifico;
- d) il collegio sindacale.

2. Il consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri e dura in carica cinque anni.

3. I componenti del consiglio di indirizzo e verifica sono nominati dal Consiglio regionale e vengono scelti tra soggetti di provata competenza scientifica, onorabilità e rappresentativi dell'intero sistema sanitario regionale e universitario

4. Il presidente del consiglio di indirizzo e verifica è nominato dal presidente della Giunta regionale tra i componenti del consiglio stesso.

5. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri di cui uno designato dal ministero competente, uno dalla conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria di cui all'art. 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e successive modificazioni, e tre dal Consiglio regionale. Il presidente del collegio è nominato dal direttore generale tra i componenti designati dal Consiglio regionale.

6. Gli incarichi di direttore generale e di direttore scientifico hanno natura autonoma, esclusiva, durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 288/2003, e non possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva.

7. Sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione la Giunta regionale nomina un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 4.

P e r s o n a l e

1. L'Istituto si avvale prevalentemente di personale proprio, assunto in conformità alle norme in materia di assunzioni previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto vigenti.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina del direttore generale, emana disposizioni per la definizione delle dotazioni organiche dell'Istituto e per l'attribuzione del relativo personale.

3. In sede di prima attuazione della legge, il personale dell'Istituto è costituito da personale trasferito o comandato dalla Regione, dalle unità locali socio-sanitarie, dalle aziende ospedaliere e da altri enti pubblici. La Giunta regionale, previa ricognizione, trasferisce prioritariamente all'Istituto le dotazioni organiche dei servizi e delle unità operative dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 e dell'Azienda ospedaliera di Padova, con il relativo personale in servizio adibito alle funzioni ed alle attività attribuite all'Istituto, nonché le relative risorse finanziarie.

Art. 5.

Dotazione di beni

1. La Giunta regionale assegna all'Istituto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previa ricognizione, i beni immobili e mobili, le attrezzature strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dalla presente legge, unitamente alle relative risorse finanziarie.

Art. 6.

P a t r i m o n i o

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) conferimenti degli eventuali partecipanti;
- c) lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli organi competenti.

2. I beni dell'Istituto sono inventariati in patrimonio disponibile ed indisponibile. I beni mobili e immobili che l'Istituto utilizza per il perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile dello stesso e sono soggetti alla disciplina degli articoli 830 e 828, secondo comma, del codice civile.

3. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su beni immobili dell'Istituto sono assoggettati a previa autorizzazione regionale.

4. In caso di estinzione dell'Istituto, il patrimonio viene trasferito alla Regione.

Art. 7.

Finanziamenti e ricavi

1. Le fonti di finanziamento dell'Istituto sono costituite da:

a) stanziamenti di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

b) finanziamento ordinario regionale per il funzionamento;

c) finanziamenti straordinari regionali per attività specifiche, per interventi di edilizia sanitaria e per spese di primo impianto;

d) finanziamenti pubblici e privati.

2. Costituiscono ricavi dell'Istituto:

a) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati;

b) i frutti e le rendite generati da beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalità istituzionali;

c) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 8;

d) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere che siano accettati dagli organi competenti e non imputati al patrimonio.

3. È fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi.

Art. 8.

Attività strumentali

1. L'Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'art. 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni, e, previa autorizzazione regionale, costituire e partecipare a consorzi e società di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. In nessun caso eventuali perdite dei predetti soggetti pubblici e privati possono essere poste a carico della gestione dell'Istituto.

2. I proventi derivanti dalle attività di cui al presente articolo sono destinati in misura prevalente all'attività di ricerca, di formazione e di qualificazione del personale.

Art. 9.

Gestione economico-patrimoniale

1. L'Istituto adotta la contabilità di tipo economico-patrimoniale.

2. L'Istituto è tenuto al pareggio di bilancio.

3. Per la gestione si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le unità locali socio-sanitarie e le aziende ospedaliere.

4. Le disposizioni specifiche sull'attività contabile e finanziaria dell'Istituto sono contenute in appositi regolamenti adottati dal direttore generale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art. 10.

Vigilanza

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attività dell'Istituto sottoponendo a controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, i provvedimenti concernenti:

a) il programma annuale di attività;

b) il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e il bilancio d'esercizio;

c) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.

2. Il Consiglio regionale verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione sulla base di una relazione che l'Istituto provvede a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 11.

Regolamento

1. Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto secondo lo schema-tipo, valido per gli Istituti di ricovero e cura non trasformati, allegato all'atto di intesa stipulato con accordo 1° luglio 2004 recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 2004, n. 173. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1 del citato atto d'intesa, approva il regolamento sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Eventuali modifiche od integrazioni seguono la medesima procedura.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 6.522.000, per l'esercizio 2005 e in euro 39.132.000 per ciascuno degli esercizi del biennio 2006-2007, si fa fronte con le risorse allocate all'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

2. Agli oneri di parte investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all'UPB U0145 «Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare» del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007, nell'ambito della programmazione prevista per gli interventi di edilizia sanitaria.

3. La Giunta regionale determina i finanziamenti regionali di parte corrente, già di pertinenza dell'Azienda ULSS n. 16 e dell'Azienda ospedaliera di Padova, finalizzati a sostenere gli oneri per lo svolgimento delle funzioni ed attività di ricovero e cura trasferite, comprensivi delle spese per il personale da assegnare all'Istituto.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e successive modificazioni, e dell'atto di intesa stipulato con accordo 1° luglio 2004 recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Art. 14.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 22 dicembre 2005

GALAN

06R0087

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 38.

Modifiche alla legge regionale n. 33/2005 recante: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6/2005 (Finanziaria regionale 2005) e alla legge regionale n. 7/2005 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005-2007).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 65 del 30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione del comma 55 dell'art. 1 della legge regionale n. 33/2005 e riviviscenza di norma

1. Il comma 55 dell'art. 1 della legge regionale 9 novembre 2005, n. 33 è abrogato e rivivono le disposizioni di cui all'art. 130 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 così come integrato dall'art. 19 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 23.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 dicembre 2005

DEL TURCO

06R0079

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 40.

Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 65 del 30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini, nel rispetto delle culture di appartenenza, in ordine:

a) ad un'articolazione migliore dei tempi di lavoro, di cura, di relazione e di svago che consenta l'autogoverno del tempo di vita personale e sociale;

b) all'armonizzazione dei tempi della città e al coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;

c) al miglioramento della fruibilità dei servizi, in particolare di quelli destinati alla cura della persona;

d) all'incentivazione delle politiche di modulazione e flessibilità dei tempi di lavoro;

e) alla promozione, anche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 10 aprile 1991, n. 125, delle pari opportunità tra donne e uomini favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

2. A tal fine con la presente legge la Regione promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle città con l'obiettivo di:

a) favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé, delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente;

b) sostenere le pari opportunità fra uomini e donne, favorire le scelte professionali delle donne, le politiche di conciliazione e di ripartizione delle responsabilità familiari.

3. La presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni di cui al capo VII della legge n. 53/2000: Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città e dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 2.

Ruolo dei comuni, delle province e della Regione

1. Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano nei livelli regionale, provinciale e comunale.

2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4, integra entro e non oltre un anno le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali, nonché del campo dell'istruzione, della cultura e del tempo libero e di tutte le norme relative alla più ampia e coordinata fruizione temporale dei servizi;

3. La Regione promuove l'adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari.

4. La Regione promuove un tavolo di confronto composto dai rappresentanti della Regione, delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dei comuni e delle province per favorire un'intesa in merito all'applicazione della legge n. 53/2000.

5. Le province, nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4, integrano le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e partecipano, attraverso i tavoli di concertazione e gli strumenti regionali di programmazione negoziata, all'attuazione e verifica dei piani territoriali degli orari.

6. I comuni, nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4 e degli indirizzi regionali e provinciali di cui ai commi 2 e 4, definiscono e approvano i piani territoriali degli orari e provvedono agli atti gestionali necessari.

7. Le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale si conformano alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, in attuazione dell'art. 26, comma 1, della legge n. 53/2000 e dell'art. 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

Compiti della Regione

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1:

a) adotta misure idonee a favorire il coordinamento (dei tempi e degli orari per migliorare la funzionalità dei servizi regionali, degli enti pubblici dipendenti dalla Regione ed il coordinamento con gli uffici decentrati dello Stato, secondo i criteri di cui all'art. 5;

b) favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, l'articolazione degli orari e il potenziamento dei servizi socio-educativi, assistenziali, sanitari e di trasporto, privilegiando, per la concessione dei contributi, il criterio del prolungamento del tempo di funzionamento del servizio e/o di riorganizzazione dello stesso;

c) indica orientamenti e procedure per l'elaborazione del piano regolatore dei tempi e degli orari (P.R.T.O.) da parte dei comuni;

d) eroga finanziamenti ai comuni per la predisposizione e l'attuazione del P.R.T.O.;

e) eroga finanziamenti ai comuni e alle associazioni che promuovono l'attivazione delle banche del tempo mettendo a disposizione delle stesse sedi e attrezzature;

f) promuove iniziative di formazione professionale;

g) promuove iniziative volte all'informazione ed alla diffusione dei diritti dei cittadini e delle cittadine per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva attraverso un razionale governo del tempo;

h) concede contributi alle imprese private che attuino una diversa organizzazione del lavoro, anche ad integrazione e raccordo con specifiche norme di settore.

Art. 4.

Principi di cooperazione e di sussidiarietà

1. L'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si attua nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione fra i livelli di cui all'art. 2, comma 1, nonché del principio di sussidiarietà.

2. Gli strumenti regionali e provinciali di cui all'art. 2, commi 2 e 5, forniscono gli indirizzi che, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, sono essenziali per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni a livello regionale o provinciale.

3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della predisposizione dei piani territoriali degli orari e degli indirizzi di cui al comma 2, sono coinvolti i soggetti sociali e istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nei rispettivi territori di riferimento.

Art. 5.

Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari

1. I comuni realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni si attengono ai seguenti criteri generali:

a) la mobilità sostenibile di persone e merci finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;

b) l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati e delle scuole, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta;

c) la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, nonché dei portatori di handicap;

d) l'adozione di criteri che rispondano alle esigenze di utilizzo dei servizi e dei mezzi di trasporto da parte di entrambi i sessi, anche attraverso l'adozione della metodologia del bilancio di genere;

e) il coordinamento degli orari dei servizi sui territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, la promozione di pari opportunità tra uomo e donna per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia.

Art. 6.

Criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari

1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari.

2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti anche sperimentali o graduali;

3. Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:

a) l'ambito territoriale di applicazione;

b) le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta;

c) le misure previste per raggiungere gli obiettivi;

d) il partenariato attivato e i soggetti coinvolti;

e) gli adempimenti necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;

f) le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure;

g) le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.

4. Il piano è approvato dal comune previo parere della commissione comunale per le pari opportunità.

5. Le città capoluogo obbligatoriamente e tutti i comuni che ne abbiano necessità, devono concertare con i comuni limitrofi la riorganizzazione territoriale degli orari attraverso la conferenza dei sindaci.

6. Per l'adozione e l'attuazione del piano il sindaco promuove accordi e intese tra tutti i soggetti collettivi e istituzionali, pubblici e privati, interessati alla determinazione dei tempi e degli orari, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le province possono coordinare, come ente capofila, l'attività dei comuni per l'adozione dei piani affinché gli stessi siano coerenti ai principi indicati all'art. 5 e armonici tra loro nell'ambito di un territorio omogeneo.

8. I comuni inviano alla Regione e alla provincia il piano territoriale degli orari approvato.

Art. 7.

Contributi regionali

1. La Regione concede ai comuni singoli o associati, alle imprese e alle associazioni di cui al presente articolo, contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari e di tutti gli altri interventi previsti dai punti 6 e 7 del presente articolo. I contributi di derivazione regionale possono essere concessi anche alle province che svolgono la funzione di enti capofila.

2. La Giunta regionale delibera annualmente il bando con le modalità di presentazione delle domande e le specifiche condizioni per la concessione dei contributi.

3. I finanziamenti sono concessi nella misura massima dell'80% del costo ritenuto ammissibile, salvo gli interventi previsti dai punti 6 e 7. Nei tre mesi successivi alla presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone il piano di riparto per l'erogazione dei contributi. Dopo l'approvazione del piano, alla liquidazione dei contributi provvede la Giunta regionale secondo le seguenti modalità:

a) il 50% al momento dell'adozione del P.R.T.O. o del progetto;

b) il 50% a rendicontazione generale delle spese sostenute.

4. I contributi concessi in base alla presente legge, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per i quali sono concessi.

5. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità a:

a) associazioni di comuni;

b) comuni o province che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c) interventi attuativi degli accordi di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 53/2000;

d) progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;

e) progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'art. 9 della legge n. 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;

f) progetti che favoriscono l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;

g) progetti attuativi di piani territoriali degli orari inseriti negli strumenti di programmazione negoziata o attuativi di progetti già finanziati con altri fondi.

I punti da a) a g) hanno la stessa rilevanza e si intendono non in alternativa tra loro, di volta in volta nei bandi annuali potranno essere individuate delle scale di priorità al fine di sostenere particolari elementi di criticità rilevate dai rapporti biennali di cui all'art. 8.

6. La Regione inoltre concede contributi ad imprese individuali, società, studi professionali con sede o stabilimenti nella Regione, che non usufruiscano dei finanziamenti previsti dall'art. 9 legge n. 53/2000, i quali:

a) pattuiscono con il proprio personale forme di flessibilità dell'orario lavorativo giornaliero o settimanale;

b) avviano sperimentazioni di nuove modalità organizzative di lavoro utilizzando tecnologie informatiche e telematiche che permettano al lavoratore di svolgere in tutto o in parte a domicilio le proprie mansioni;

c) concedono ai propri dipendenti permessi o incrementano l'utilizzo della «Banca delle ore» per motivi personali o familiari con possibilità di recupero in giornata o in settimana.

d) stipulano contratti integrativi aziendali che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro.

7. La Regione concede contributi ai comuni e alle associazioni che promuovono e sostengono le Banche del tempo, ai sensi della legge n. 53/2000.

8. I finanziamenti sono concessi per le spese sostenute per la fornitura di sedi e attrezzature e per le attività di comunicazione.

9. La Giunta regionale con proprio atto, stabilisce, oltre ai criteri per l'erogazione dei contributi anche i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai punti 6 e 7.

Art. 8.

Struttura organizzativa regionale

1. La Giunta regionale, per l'attuazione della presente legge, istituisce con proprio atto l'Osservatorio regionale sui tempi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, nell'ambito della direzione riforme istituzionali, enti locali, controlli.

2. L'Osservatorio si avvale di un comitato di esperti per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) raccolta dati sui sistemi di armonizzazione dei tempi e degli orari, nonché monitoraggio periodico sull'efficienza dei sistemi adottati;

b) analisi e valutazione dei progetti presentati ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'art. 7;

c) attività di documentazione, informazione e orientamento presso i comuni singoli o associati.

3. L'Osservatorio, con cadenza biennale, elabora e trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati delle politiche regionali dei tempi.

4. Fanno parte del comitato esperti ed esperte in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale, di gestione organizzativa e di pari opportunità tra donne e uomini; assiste alle sedute del comitato la presidente della commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata.

Art. 9.

Attività di promozione, ricerca e formazione

1. La giunta regionale cura e promuove attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate.

2. La giunta regionale promuove azioni di ricerca, volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con il sistema universitario.

3. La giunta regionale promuove corsi di formazione specialistica di qualificazione e riqualificazione rivolti agli operatori e al personale impegnati nella progettazione e attuazione dei piani territoriali degli orari. I corsi dovranno essere realizzati coerentemente ai principi di pari opportunità di cui alla legge n. 125/1991.

4. La giunta regionale, per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché dei compiti previsti all'art. 8, comma 2, utilizza quota parte delle risorse regionali stanziata ai fini della presente legge, sino alla concorrenza massima del 5%.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per i contributi concessi ai comuni e associazioni di comuni, nonché per gli interventi rivolti a imprese e associazioni, spese per il funzionamento del comitato di cui all'art. 8, nonché per le attività di comunicazione, ricerca e formazione, di cui all'art. 9, valutati per l'anno 2005 in € 50.000,00 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 12311 di nuova istituzione denominato: interventi in materia di politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2005, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

U.P.B. 14.02.002 - Cap. 12311: interventi in materia di politiche regionali per il coordinamento dei tempi delle città - in aumento € 50.000,00;

U.P.B. 02.01.003 - Cap. 11826: compenso allo Stato per la gestione dell'IRAP - in diminuzione € 50.000,00.

3. Per gli esercizi successivi verrà iscritto sul pertinente capitolo di spesa lo stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio, eventualmente integrato dalle risorse statali, destinabili esclusivamente alla concessione di contributi ai comuni e alle associazioni di comuni, trasferite ai sensi della legge n. 53/2000, art. 28 recante: disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Nel primo anno di applicazione le domande di contributo sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Il capo V della legge regionale n. 7/2003: disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 dicembre 2005

DEL TURCO

06R0080

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 41.

Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 65 del 30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Progressiva copertura dei posti vacanti

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze connesse all'assolvimento di compiti d'istituto e per garantire una piena operatività gestionale, l'Agenzia regionale per la tutela ambientale può procedere ad assumere a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, per il triennio 2005-2007 un contingente complessivo di personale pari a n. 150 unità, di cui n. 70 unità per l'anno 2005, n. 40 unità per l'anno 2006 e n. 40 unità per l'anno 2007, a parziale copertura dei posti previsti nella pianta organica già approvata dalla Giunta regionale. Prima dell'avvio delle procedure concorsuali, l'Agenzia presenterà alla competente direzione regionale il programma di assunzioni, corredato di apposita relazione illustrativa sui compiti, servizi e attività che intende prioritariamente assicurare.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2005, la spesa trova copertura con i fondi già assegnati in sede di approvazione del bilancio dell'Agenzia e con economie derivanti dalla riduzione del personale precario. Per gli anni successivi, si provvederà con legge di bilancio, in sede di approvazione del bilancio dell'Agenzia e di quantificazione dei contributi di cui all'art. 29, comma 1, lettera a) e b), della legge regionale n. 64/1998.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 dicembre 2005

DEL TURCO

06R0081

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 42.

Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 65 del 30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse all'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Facoltà di medicina e chirurgia - al fine di finanziare tre borse di studio aggiuntive, rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato da attivare a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, di cui si assume l'onere finanziario per l'intero corso degli studi.

2. L'ammissione dei medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, avviene fermo restando il rispetto della graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione alla scuola.

3. Il numero massimo degli ammessi alla specializzazione non può in ogni caso superare la potenzialità formativa della scuola.

Art. 2.

Individuazione corsi di specializzazione

1. Le borse di studio aggiuntive afferiscono due al corso di pediatria ed una al corso di psichiatria in essere presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti della durata di cinque anni.

2. L'importo della borsa di studio è pari a quello indicato nell'art. 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 3.

Erogazione del finanziamento

1. La direzione sanità della giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente art. 2, all'Università beneficiaria, per ciascun anno accademico, con le seguenti modalità:

a) per le borse di studio relative al primo anno dei corsi di specializzazione, l'importo deve essere erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno accademico cui essa si riferisce;

b) per quelle relative agli anni successivi al primo, l'importo deve essere erogato anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all'inizio degli anni accademici di riferimento.

2. La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non venga utilizzata per il previsto finanziamento delle borse di studio a favore dell'avente titolo, deve essere restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l'ulteriore erogazione anche nel caso di rinuncia dell'avente titolo medesimo alla prosecuzione in qualsiasi momento della frequenza del corso di specializzazione.

Art. 4.

Svolgimento del corso

1. I corsi di cui al precedente art. 2 si svolgono presso le strutture che concorrono a costituire la rete formativa della scuola di specializzazione, così come individuate nel protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e l'Università degli studi di Chieti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini dell'attivazione dei corsi il rettore dell'Università di Chieti accerta e certifica il possesso dei requisiti di idoneità di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 dicembre 1997.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2005 in 39.000,00 euro, trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 02.01.016 sul Cap. 11631 denominato: «Interventi per la ricerca scientifica».

2. Per gli anni successivi lo stanziamento è determinato con legge di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 dicembre 2005

DEL TURCO

06R0082

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 43.

Norme urgenti in materia di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 65 del 30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 59/1999

1. Il termine del 31 dicembre 2005 contenuto rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 59/1999 è prorogato al 31 dicembre 2006.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 59/1999 è inserito il seguente comma *2-bis* «Entro il termine del 31 dicembre 2006 la Regione Abruzzo dovrà concludere le procedure di approvazione del Programma triennale dei servizi minimi di trasporto pubblico locale nell'ambito della procedura del Piano regionale integrato dei trasporti secondo le norme previste dagli articoli 10 e 22 della legge regionale n. 152/1998.»

Art. 2.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per l'esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene esclusivamente norme che disciplinano procedimenti.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 dicembre 2005

DEL TURCO

06R0083

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 44.

Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 65 del 30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni inerenti le agevolazioni di viaggio

1. Per il 2006 hanno diritto di fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale regionale assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale, compresi i servizi ferroviari regionali di seconda classe per gli spostamenti all'interno dei confini della Regione:

a) i titolari di tessere di libera circolazione rilasciate dallo Stato italiano;

b) i bambini accompagnati e di altezza non superiore a un metro;

c) i dipendenti della direzione regionale trasporti e mobilità in servizio di vigilanza e controllo del trasporto pubblico locale, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale;

d) gli agenti e gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri, alle Forze di polizia, alla Guardia di finanza, alla Polizia penitenziaria e ai Vigili del fuoco, in possesso della tessera rilasciata dai rispettivi comandi, che utilizzino i mezzi di trasporto pubblico locale per motivi di servizio;

e) i cittadini residenti in Abruzzo in possesso della tessera regionale di libera circolazione rilasciata dal comune di residenza ed appartenente alle seguenti categorie:

1) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

2) i sordomuti, in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;

3) gli invalidi minori di diciotto anni che beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18 nonché della legge 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;

4) i grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, i reduci e i combattenti;

5) gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro con invalidità permanente superiore o uguale all'80%;

6) i mutilati e gli invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;

7) i mutilati e gli invalidi di guerra, compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra;

8) i Cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante provvedimento formale della competente autorità.

2. Non hanno diritto alla tessera di libera circolazione o alla conferma di validità di quella di cui sono già in possesso, i richiedenti che l'anno precedente a quello della presentazione della domanda hanno realizzato un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a € 15.500,00.

3. Il limite di reddito di cui al comma precedente non si applica ai privi di vista per cecità assoluta, ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio e agli invalidi con grado di invalidità pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante.

4. Agli invalidi appartenenti alle categorie elencate sotto la lettera e) del comma 1 del presente articolo, a cui sia riconosciuto il diritto all'accompagnamento nella rispettiva documentazione di invalidità, spetta una tessera speciale con le generalità del beneficiario e con la dicitura «valida anche per l'accompagnatore, ma solo se viaggia con il titolare».

5. Le funzioni amministrative concernenti il ricevimento delle domande, l'esame della documentazione probante il possesso dei requisiti richiesti, l'eventuale rilascio o rinnovo delle tessere di libera circolazione sono attribuite ai comuni di residenza dei richiedenti il beneficio.

6. I comuni trasmettono alla direzione regionale trasporti e mobilità, entro il mese di gennaio 2007, il numero di tessere rilasciate nel corso dell'anno precedente con l'indicazione delle categorie dei beneficiari.

7. Fatte salve le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo e quelle previste dall'art. 34 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è vietato il rilascio di documenti di viaggio gratuiti e semigratuiti sulle linee di trasporto pubblico locale nel territorio regionale.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565 dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio.

2. La ripartizione della somma di cui al precedente comma avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, per il penultimo anno antecedente a quello di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse *bis* e dai servizi occasionali. Ai fini della medesima ripartizione le percorrenze dei servizi urbani, così come definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5 del 23 novembre 1998, sono maggiorate del 50%.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogati:

a) la legge regionale 2 ottobre 1998, n. 114: istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto pubblico;

b) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 40: disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale;

c) l'art. 153 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 così come modificato dall'art. 88, comma 3 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 dicembre 2005

DEL TURCO

06R0084

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 novembre 2005, n. 14.

Interventi in materia di cooperative agricole.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 50 del 23 novembre 2005)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento dell'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, e abrogazione di norme

1. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 28.164 migliaia di euro a copertura del fabbisogno maturato sino all'anno 2004.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006 e con 8.164 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007.

3. Per l'esercizio finanziario 2005 si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 8.2.2.6.1.

4. Per l'esercizio finanziario 2006, la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 8.2.2.6.1, codice 21.01.09.

5. Per l'esercizio finanziario 2007, la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

6. Sono abrogati l'art. 13 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, e l'art. 13 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 novembre 2005.

CUFFARO

*Assessore regionale per la cooperazione
il commercio l'artigianato e la pesca*
LO MONTE

06R0043

LEGGE 29 novembre 2005, n. 15.

Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 52 del 2 dicembre 2005)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;

d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;

e) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni e si rinnovano su domanda del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 42 del Codice della navigazione.

3. Le concessioni quadriennali in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono alla scadenza rinnovate per sei anni, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 42 del Codice della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni determinati dal decreto di cui all'art. 3, comma 2. Il mancato pagamento anticipato del canone annuo comporta l'automatica decadenza dalla concessione. Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare l'inadempienza.

4. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 15, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le opere connesse all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge e sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi nei comuni competenti per territorio, validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali.

5. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:

a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;

b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.

Art. 2.

Periodo di gestione degli stabilimenti balneari

1. La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati.

2. Relativamente alle concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'uso ampliato ai sensi del comma 1 è riconosciuto su richiesta del concessionario e subordinatamente al pagamento del conguaglio del canone.

3. In sede di prima applicazione della presente legge o in caso di procedura di decadenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare eventuali inadempienze anche alle concessioni in essere alla data del 1° gennaio 2003.

Art. 3.

Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica del territorio della Regione, in conformità alle previsioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.

2. Nei successivi sessanta giorni, sono determinati nuovi canoni demaniali marittimi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'assessore regionale per il bilancio e le finanze.

3. I nuovi canoni non possono superare del 10 per cento gli attuali.

Art. 4.

Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime

1. Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri. Detti piani devono prevedere appositi spazi per l'accesso di animali di affezione.

2. I comuni presentano la proposta di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla emanazione di un apposito decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Decorso infruttuosamente tale termine, l'assessore può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.

3. In fase di prima applicazione e fino all'approvazione dei piani di utilizzo di cui al presente articolo è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo successivamente approvati.

Art. 5.

Piani spiaggia e quota di fruizione pubblica

1. I comuni nella redazione dei piani spiaggia prevedono una quota non inferiore al 50 per cento dell'intero litorale di pertinenza da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate.

Art. 6.

Uffici periferici del demanio marittimo regionale e accordi con il Corpo delle capitanerie di porto

1. Nelle more della predisposizione di una legge organica che disciplini l'esercizio delle funzioni relative alla gestione diretta dei beni del demanio marittimo prevista dall'art. 6, comma 7, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono istituiti gli uffici periferici del demanio marittimo regionale.

2. L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, provvede al loro funzionamento anche stipulando appositi accordi o intese con il Corpo delle capitanerie di porto appositamente autorizzato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.

Determinazione dei diritti fissi

1. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale.

2. Le relative somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale; con successivo provvedimento dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.

Art. 8.

Proroga di termini di cui all'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17

1. Il termine di cui all'art. 6, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come modificato dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è prorogato al 31 dicembre 2006.

2. All'art. 6, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «30 giugno 2004» sono sostituite con le parole «30 dicembre 2004».

Art. 9.

Interventi ammessi ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30

1. Le disposizioni di cui all'art. 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, si applicano altresì per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei progetti integrati territoriali (P.I.T.), nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nei patti territoriali o nei contratti d'area.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'art. 6, gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2006-2007, quantificati in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di cui al comma 1 sono quantificati ai sensi dell'art. 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 novembre 2005.

CUFFARO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze
CINTOLA

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
CASCIO

Assessore regionale per il turismo le comunicazioni e i trasporti
GRANATA

LEGGE 29 novembre 2005, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 52 del 2 dicembre 2005)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.

1. All'art. 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, la locuzione «con cadenza annuale» è sostituita dalla locuzione «con cadenza trimestrale».

2. All'art. 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'Ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto disciplinate agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici e previa delibera della giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al presente comma e degli articoli 37-bis e seguenti.»;

b) al comma 11 dopo la parola «regionale» sono aggiunte le seguenti: «che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.».

3. All'art. 14-bis, comma 13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «vigente normativa nonchè» inserire le seguenti «per le finalità di cui al comma 4-bis dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni».

4. All'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 Euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia, ferma restando l'effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai *curricula vitae*, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.»;

b) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

c) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

«20-bis. Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, i corrispettivi sono determinati facendo riferimento alle tariffe professionali di appartenenza.».

5. L'art. 18-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18-ter (Aggiornamento prezzi). — 1. Gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.»

6. All'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «con due cifre decimali» sono sostituite dalle parole «con tre cifre decimali»;

b) al comma 1-bis le parole da «Relativamente» a «cinque» sono sostituite dalle seguenti:

«Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata aggiudica l'appalto all'offerta che più si avvicina per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste dopo l'esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, nella percentuale determinata come segue. Per la determinazione di tale percentuale, la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere. I numeri delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza tener conto di eventuali cifre decimali. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio.»

7. All'art. 24, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «un ribasso superiore di oltre il 20 per cento» sono sostituite con le parole «un ribasso superiore di oltre il 10 per cento».

8. All'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.»

4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4-quater. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2006, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2005. A tal fine il primo decreto emanato ai sensi del comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dall'Assessore per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003, si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.»

9. All'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il comma 20 è sostituito dal seguente:

«20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio. Per i collaudi riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, deve essere specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di collaudo.»

10. Il comma 6 dell'art. 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Qualunque sia l'importo dei lavori, i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.»

11. L'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). — 1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La cauzione e l'impegno di un fideiussore non sono richiesti per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2-bis. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria hanno validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione sopporta per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. La garanzia è ridotta del 50 per cento in caso di progettista o progettisti incaricati della progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso di progettista o progettisti provvisti di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra di loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziata per la realizzazione delle opere. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti. In ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), di importo superiore a 50 milioni di euro.

12. All'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dal-

l'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per quattro mesi dal rilascio.».

13. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, con proprio decreto, previa delibera della giunta regionale, disciplina le modalità attuative della disposizione di cui al comma 12 del presente articolo.

Art. 2.

Applicazione di norme

1. Si applicano nel territorio della Regione i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies dell'art. 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

2. Il comma 29 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica nel territorio della Regione sostituendo le parole «enti locali» con le parole «i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni».

3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della presente legge ed al comma 2 del presente articolo si applicano solo per le opere per le quali non è stato ancora presentato progetto definitivo.

Art. 3.

Integrazione della composizione della commissione di cui all'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, e successive modificazioni

1. All'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, come modificato dal comma 2 dell'art. 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole «dei periti edili» sopprimere la congiunzione «e» e dopo le parole «periti industriali» aggiungere le parole dei geologi e dei dottori agronomi e forestali».

Art. 4.

Periodo di pubblicazione dello schema inerente alla programmazione triennale

1. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il periodo di affissione dello schema di cui all'art. 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 8, legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è limitato a trenta giorni consecutivi.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 novembre 2005.

CUFFARO

Assessore regionale per i lavori pubblici
PARLAVECCHIO

06R0045

LEGGE 1° dicembre 2005, n. 17.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2005 - Assestamento.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 53 del 9 dicembre 2005)

(Omissis).

06R0046

LEGGE 1° dicembre 2005, n. 18.

Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2004.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 53 del 9 dicembre 2005)

(Omissis).

06R0047

LEGGE 22 dicembre 2005, n. 19.

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 56 del 23 dicembre 2005)

(Omissis).

06R0048

LEGGE 22 dicembre 2005, n. 20.

Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 56 del 23 dicembre 2005)

(Omissis).

06R0049

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	(di cui spese di spedizione € 120,00) € 320,00
Abbonamento semestrale	(di cui spese di spedizione € 60,00) € 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 3 1 1 *

€ 2,00